

"Regolamento per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, e individuazione delle aree a ciò destinate"

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 20/06/2013, modificato e integrato con Deliberazioni di C.C. n. 30 del 12/06/2014 e n. 78 del 15/12/2022)

Testo coordinato a cura del Servizio Programmazione Commerciale

SOMMARIO

- Art. 1 Finalità del Regolamento
- Art. 2 Procedure per l'istituzione dei mercati agricoli su area pubblica
- Art. 3 Soggetti ammessi alla vendita
- Art. 4 Prodotti posti in vendita
- Art. 5 Gestione dei mercati e assegnazione dei posteggi su area pubblica
- Art. 6 Modalità di autorizzazione alla costituzione dei mercati su superfici scoperte o in locali aperti al pubblico situati in aree private
- Art. 7 Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione
- Art. 8 Modalità di vendita
- Art. 9 Addetti alla vendita
- Art. 10 Calendario dei mercati e orari
- Art. 11 Obblighi degli operatori partecipanti ai mercati
- Art. 12 Disposizioni igienico-sanitarie
- Art. 13 Attività collaterali
- Art. 14 Controlli e sanzioni
- Art. 15 Rinvio ad altre norme
- Art. 16 Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di partecipazione ai mercati agricoli riservati alla vendita diretta di prodotti alimentari da parte degli imprenditori del settore nonché le procedure atte a favorire l'istituzione e/o l'autorizzazione dei mercati su area pubblica, su superfici scoperte o in locali aperti al pubblico situati in aree private.

Il presente Regolamento persegue le finalità di:

- tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari, tracciabilità);
- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità:
- incentivare la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere le relazioni tra cittadini e modelli di sviluppo sostenibile;
- fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di adeguate regole comportamentali;
- garantire igienicità e salubrità dei prodotti commercializzati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 – Procedure per l'istituzione dei mercati agricoli su aree pubbliche

- 1.L'individuazione delle aree destinate stabilmente ad ospitare i mercati agricoli è riportata nell'Allegato 1.
- 2. Possono essere altresì individuate, in via temporanea, per un periodo massimo di tre anni, anche nuove aree da destinarsi a mercati agricoli, previa proposta delle Municipalità e successiva approvazione della Giunta comunale.
- 3. Per l'affidamento delle aree mercatali in favore di soggetti gestori che rientrino nelle categorie di imprenditori agricoli o loro associazioni, anche di categoria, la periodicità, il numero massimo degli spazi di vendita, la superficie complessiva e gli orari devono essere espressamente pattuiti in una apposita Convenzione, che deve avere la durata di anni tre, la cui disciplina trova riferimento nell' art. 5, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 3 – Soggetti ammessi alla vendita

- 1. Possono esercitare le attività di vendita di cui al precedente articolo 1 gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 c.c. ed iscritti al Registro delle imprese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Sono, altresì, ammesse allo svolgimento di tali attività le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, laddove utilizzino per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscano ai soci prevalentemente beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico; le società di persone e le società a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
- 2. Per i soggetti di cui al comma 1 devono sussistere i seguenti presupposti:
- a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- b) l'unità produttiva agricola o, in caso di società, le unità produttive agricole dei soci, devono essere ubicate nell'ambito territoriale della Regione Campania con priorità per quelle situate nel territorio dell'Area metropolitana;
- c) essere in regola con tutti gli obblighi amministrativi e sanitari, in particolare, con la comunicazione ex art. 4, comma 4, del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e la SCIA per notifica sanitaria ai fini della registrazione ex art. 6, Reg. CE n. 852/2004.
- 3. Al fine di favorire la vendita dei prodotti, naturali o trasformati, derivanti dalla coltivazione dei terreni confiscati o sequestrati ai sensi della Legge 109/96, è consentita la partecipazione ai mercati

contadini da parte di cooperative, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, regolarmente riconosciuti dal Ministero competente, operanti anche al di fuori dell'ambito regionale.

Art. 4 – Prodotti posti in vendita

- 1. Nei mercati è consentita la vendita esclusiva di prodotti agricoli e alimentari, incluso quelli ottenuti a seguito di attività di manipolazione e/o trasformazione provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nonché i prodotti agricoli e alimentari appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
- 2. Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli alimentari conformi a quanto previsto nel presente Regolamento, alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 5 – Gestione dei mercati e assegnazione dei posteggi su area pubblica

- 1. Per ciascuna area l'organizzazione, il coordinamento e la gestione del mercato può essere svolta direttamente dal Comune ovvero essere affidata ad un soggetto composto da imprenditori agricoli, anche associati.
- 2. Qualora l'organizzazione, il coordinamento e la gestione del mercato sia svolta direttamente dal Comune, i posteggi disponibili verranno assegnati mediante procedura ad evidenza pubblica. Le relative graduatorie verranno formate secondo i criteri di priorità elencati nella seguente tabella:

Criteri	Punteggio attribuito
Aziende agricole iscritte all'Elenco degli Operatori Biologici Italiani (art.92 ter del Reg. CE n. 889/08) inserito nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)	20
Aziende agricole che possano vantare il conferimento di marchi DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, STG	15
Aziende che possano comprovare l'adozione di metodologie riconducibili alla cd. "agricoltura integrata" attraverso l'utilizzo di marchi all'uopo rilasciati da società o istituti specializzati	12
Aziende agricole individuali amministrate e condotte da una imprenditrice, oppure nel caso di società, siano composte, da donne per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione	10
Aziende agricole individuali amministrate e condotte da un imprenditore di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, oppure nel caso di società, siano composte da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione	8
Trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti (prezzo chiaro) conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita	7
Aziende agricole aventi sede nel Comune di Napoli	8
Aziende agricole aventi sede nella Provincia di Napoli	6
Cooperative operanti nel settore dell'agricoltura biologica e/o integrata, che abbiano assunto una quota minima di soggetti diversamente abili pari ad almeno il 10%	4

Comprovata partecipazione ai mercati agricoli nell'ultimo triennio riferita	7
alla stessa area	

- 3. Qualora, invece, l'organizzazione sia affidata, previo espletamento di procedura a evidenza pubblica, sulla base di un progetto di mercato valutato dalla Municipalità competente, ad un soggetto composto da imprenditori agricoli, anche associati e/o consorziati, il coordinamento e la gestione verranno assicurati secondo gli elementi e le finalità dettagliate nel progetto medesimo, fermo restando che l'assegnazione dei singoli posteggi dovrà essere effettuata dal soggetto affidatario nel rispetto dei criteri previsti dalle tabelle di cui al secondo comma.
- 4. La gestione operativa per l'istituzione e il funzionamento degli eventi di vendita in entrambi i casi di cui al primo comma è affidata a ciascuna Municipalità competente, compresa la sottoscrizione di apposita Convenzione contenente i criteri di concessione e di gestione dettati dalla stessa Municipalità nel rispetto del presente Regolamento per la concessione del suolo pubblico al soggetto con funzioni di coordinamento e di gestione del mercato.
- È facoltà delle Municipalità, qualora un motivo di pubblico interesse rendesse impossibile lo svolgimento di uno o più giorni di mercato, modificare con atto di Giunta gli orari di vendita, o proporre in sostituzione un altro giorno o un'altra area. In questo ultimo caso, pur nel rispetto della superficie totale già concessa e autorizzata, non sarà dovuto il canone, ritenendosi assolto nella concessione originaria.
- 5. Il mercato per la vendita diretta dei prodotti agricoli può essere svolto una sola volta a settimana, precisamente la domenica, su ogni singola area individuata, tranne per le aree di via Cervantes, Centro Direzionale, Piazza Mercadante e Piazza Salvatore Di Giacomo, dove avrà cadenza infrasettimanale. I mercati agricoli dovranno essere svolti in ottemperanza alle vigenti leggi nazionali e regionali e successive modificazioni.

Art. 6 – Modalità di autorizzazione alla costituzione dei mercati su superfici scoperte o in locali aperti al pubblico situati in aree private

Il Comune autorizza la costituzione dei mercati su superfici scoperte o in locali aperti al pubblico situati in aree private, con le seguenti modalità:

- 1) gli imprenditori agricoli, singoli o associati e le associazioni di produttori e di categoria, aventi la legittima disponibilità dell'area privata o del locale aperto al pubblico in area privata, in qualità di soggetto proponente e di coordinamento e gestione del mercato, chiedono al SUAP la preventiva autorizzazione alla costituzione del mercato, formato da un'aggregazione di almeno 20 posteggi, producendo la seguente documentazione:
- a) il titolo di disponibilità dell'area privata o dell'immobile da destinare a mercato;
- b) una proposta di disciplinare di mercato in coerenza con le disposizioni del presente Regolamento;
- c) il calendario dei giorni e l'orario di mercato;
- d) il numero, l'elenco e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli interessate e l'indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita;
- e) una planimetria inerente alla rappresentazione grafica del mercato con indicazione del dimensionamento totale dello stesso e riportante, in particolare:
- e.1) la dimensione e la collocazione dei singoli posteggi utilizzati dagli operatori per la vendita;
- e.2) la destinazione degli spazi diversamente utilizzati;
- e.3) l'intera superficie utilizzata per la vendita;
- f) la trasmissione all'ufficio comunale competente del piano di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'area mercatale e nelle pertinenze, nonché del piano di raccolta differenziata dei medesimi rifiuti, corredato, se del caso, di contratto di affidamento ad apposito soggetto autorizzato per la raccolta e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA);
- g) idonea documentazione comprovante il rispetto delle norme igienico-sanitarie di riferimento, in particolare, per la produzione e vendita di alimenti, in base alle specifiche attività svolte, ai procedimenti e alle attrezzature utilizzati nel mercato;
- 2) qualora la superficie totale di vendita, risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi, superi i 250 mq. o la superficie totale del mercato, intesa quale superficie al netto delle murature in caso di mercati in locali aperti al pubblico, superi i 500 mq. sono, inoltre, richieste:

- a) la dotazione di spazi destinati a parcheggio del mercato in ragione della superficie di vendita moltiplicata per il coefficiente 1, nonché di apposite aree destinate alla movimentazione delle merci in ragione della superficie di vendita moltiplicata per il coefficiente 0,03, comprovata con apposita relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato iscritto al relativo Albo;
- b) la dichiarazione di legittimità edilizia dell'immobile, nel caso di mercato istituito in locali aperti al pubblico;
- c) la documentazione di prevenzione incendi.

Art. 7 - Obblighi del soggetto con funzioni di coordinamento e di gestione del mercato

Nella Convenzione per la concessione del suolo pubblico di cui all'art. 5, comma 4, per i mercati su aree pubbliche, ovvero, nell'autorizzazione ex art. 6 per i mercati su superfici scoperte o in locali aperti al pubblico situati in aree private, devono essere riportati i seguenti obblighi del soggetto responsabile del mercato agricolo:

- a) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, vendita prevalentemente di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita) prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;
- b) assumere la funzione di soggetto referente nei confronti del Comune, dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
- c) corrispondere il canone di concessione di suolo pubblico, previsto dal vigente Regolamento comunale in materia, per i mercati su area pubblica;
- d) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti;
- e) coordinare la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata, mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato e quella circostante, ed evitando scarichi e depositi su area pubblica non consentiti dal Comune:
- f) ripristinare, a proprie spese, gli eventuali danni alle aree pubbliche di mercato e di quelle circostanti:
- g) esercitare attività di controllo:
 - sul rispetto da parte degli operatori del presente Regolamento, del disciplinare di mercato e di ogni altra normativa in materia di sicurezza e igienico-sanitaria;
 - su eventuali modifiche inerenti alle imprese partecipanti e/o alle relative attività agricole che potrebbero far venir meno i requisiti da esse posseduti per la partecipazione al mercato;
- h) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione, sostenendo a proprio carico gli eventuali costi.

Art. 8 - Modalità di vendita

- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, il prodotto reperibile nei mercati deve provenire esclusivamente da produzioni del territorio della Regione Campania.
- 2. Possono essere venduti esclusivamente i prodotti di cui all'art. 4 del presente Regolamento; nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale e riportati dettagliatamente sulla etichetta.
- 3. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo riportato sulla etichetta del prodotto.
- 4. Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui.
- 5. Le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, derivati del latte, uova, ecc.), devono porsi nelle condizioni di garantire, attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:
- → assenza nell'alimentazione di farine animali, escluse le categorie previste;
- → utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali;
- → assenza di trattamenti ormonali sugli animali.
- 6. È fatto obbligo di dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

- 7. L'imprenditore è tenuto ad esporre in modo ben visibile un apposito cartello con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti posti in vendita.
- 8. I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e devono indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
- 9. L'imprenditore deve essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie e fiscali, nonché in materia di etichettatura, di tracciabilità e di gestione dei rifiuti differenziati.
- 10. Ogni operatore deve conferire, negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività lasciando sgombre e pulite le aree a ciò adibite e le zone circostanti i mercati, al termine dell'orario di vendita.
- 11. Per i prodotti posti in vendita già pronti per il consumo, l'eventuale consumo degli stessi su aree pubbliche e su superfici scoperte o in locali aperti al pubblico, situati in aree private, è consentito esclusivamente ove sia possibile utilizzare le attrezzature messe a disposizione dall'imprenditore agricolo. È escluso il servizio assistito di somministrazione ed è obbligatorio il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.
- 12. Ogni operatore è responsabile dell'uso e della buona manutenzione delle strutture e delle attrezzature utilizzate per la vendita, secondo il principio civilistico della diligenza del buon padre di famiglia, e risponde in proprio del risarcimento al Comune e/o a terzi di tutti gli eventuali relativi danni causati da comportamento doloso o colposo.

Art. 9 - Addetti alla vendita

- 1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa ovvero dai soci in caso di società agricola e delle società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296 dai relativi familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa. Tutti gli addetti devono essere in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali, da autocertificare al momento della presentazione della domanda di partecipazione al mercato.
- 2. Gli addetti alla vendita di prodotti deperibili devono indossare abbigliamento idoneo come previsto dalle norme vigenti.

Art. 10 - Calendario del mercato e orari

- 1. Per ciascun mercato agricolo dovranno essere previsti:
 - la cadenza, settimanale su area pubblica;
 - l'orario di scarico ed approntamento del banco;
 - l'orario di esposizione e di vendita al pubblico;
 - l'orario di ricarico della merce e dello sgombero dell'area da parte degli operatori.
- 2. Le aperture straordinarie dei mercati su superfici scoperte o in locali aperti al pubblico situati in aree private, in giorni ulteriori rispetto a quelli già comunicati, potranno essere autorizzate dal SUAP nella misura massima di n.10 nell'anno solare, previa apposita richiesta del gestore.
- 3. Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, altresì, disporre la sospensione o la variazione del giorno di svolgimento dei mercati agricoli.

Art. 11 – Obblighi degli operatori partecipanti al mercato

Gli operatori sono tenuti a:

- a) occupare esclusivamente l'area assegnata e garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita;
- b) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- c) presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile, fornendo una corretta informazione al consumatore sulla composizione e sulla tracciabilità dei prodotti medesimi, al fine di facilitare la comprensione delle caratteristiche dei prodotti da parte dei consumatori:
- d) rispettare gli orari di vendita, non smontando la propria struttura o lasciando lo spazio di vendita prima dell'orario stabilito.

Art. 12 - Disposizioni igienico-sanitarie

1. L'attività dei mercati dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n.853/2004.

2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art. 13 - Attività collaterali

1. All'interno dei mercati possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche al fine di promuovere esperienze di valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food, produzioni DOP, IGP, DOC e DOCG, ecc.) ovvero la conoscenza sulle tematiche relative alla sana alimentazione, prevedendo, eventualmente, l'organizzazione di laboratori didattici incentrati sui procedimenti di trasformazione dei prodotti agricoli. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione, limitata alla sola esposizione, anche di operatori artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche dei mercati agricoli o della specifica iniziativa.

Art. 14 - Controlli e sanzioni

- 1. La Polizia Locale e i competenti organi di controllo accertano il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e di quanto disciplinato dal presente Regolamento.
- 2. Fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di leggi o di altri regolamenti:
- a) Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono punite ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 con le modalità e le procedure di cui alla L. 689/81.
- b) in caso di tre violazioni, commesse nell'arco dell'anno, delle disposizioni del presente Regolamento o di ogni altra normativa vigente in materia, anche di sicurezza e igienico-sanitaria, da parte dell'imprenditore agricolo, è disposta, previa contestazione alla parte con assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, l'esclusione dello stesso dal Mercato;
- c) in caso di tre violazioni, commesse nell'arco dell'anno, delle disposizioni del presente Regolamento, della convenzione di cui all'art. 5, comma 4, o del disciplinare di mercato nonché di ogni altra normativa vigente in materia, anche di sicurezza e igienico-sanitaria, da parte del soggetto con funzione di coordinamento e di gestione del mercato, è disposta, previa contestazione alla parte con assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, la decadenza della concessione per i mercati su area pubblica, o la revoca dell'autorizzazione per i mercati situati in aree private, in aderenza al dettato dell'art. 3., comma 3., del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007.

Art. 15 - Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, alle linee di indirizzo definite con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, e ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la relativa pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Allegato 1 - ELENCO AREE PUBBLICHE INDIVIDUATE PER OSPITARE MERCATI AGRICOLI

I Municipalità	Villa Comunale; Piazza Salvatore Di Giacomo; Piazza Mercadante; Via Cesario Console.
II Municipalità	Piazza Scipione Ammirato; Via Cervantes; Piazza Mercato; Piazza Nicola Amore; Piazzetta Sant'Arcangelo a Baiano; Piazza Bovio; Parco Ventaglieri; Parco Viviani; Via Diaz; Piazza Dante (su autorizzazione del Sindaco).
III Municipalità	Viale del Poggio; Piazza Sanità; Piazza S. Eframo Vecchia; Piazza Cavour (spalle Metro Linea 2).
IV Municipalità	Centro Direzionale; Piazza Miraglia; Piazza Principe Umberto; Piazza Poderico; Piazza S. Ferdinando; Piazza Gerolomini; Mercato Caramanico.
V Municipalità	Piazza Immacolata; Via Gioacchino Murat; Giardini "Tina Pica" in Via Domenico Fontana; Piazza Muzi.
VI Municipalità	Parco Massimo Troisi; Piazza Francesco De Santis; Viale Margherita.
VII Municipalità	Parco S. Gaetano Errico; Parco Mianella; Parco Aquino; Parco Laudati.
VIII Municipalità	Via Nuova Toscanella (area antistante 28^ Circolo Didattico); Via Emilio Scaglione (Area parcheggio Chiaiano 1); Corso Chiaiano (tratto altezza Bar Centrale incrocio Via Aldo Cocchia); Parco pubblico, Eremo dei Camaldoli; Area Rotondella; Via Nuova Dietro la Vigna angolo Via Madonna delle Grazie; Via Nuova Dietro la Vigna (Parcheggio Napoli Servizi); Parco Musella; Piazza Bernardino Tafuri; Parco dell'Abbondanza (Villetta Piazza Marianella); Via Emilio Scaglione, 504; Via Luigi Compagnone; Piazza Grandi Eventi; Largo Dino Battaglia; Viale della Resistenza Lotto S (pressi Largo Cittadinanza attiva); Monterosa ex incubatore nel largo; Via Quagliariello campo

	Vigili Urbani; Ingresso 24 Via Orsolone ai Guantai; Via Due Portoni; Via Comunale e Via Vicinale Margherita dove ci sono le vecchie Masserie.
IX Municipalità	Parco Attianese di Via Provinciale; Parco Costantino (Soccavo); Isola Pedonale "Falcone e Borsellino" (Corso Duca D'Aosta - Pianura).
X Municipalità	Piazza Italia; Piazza San Vitale, Viale Campi Flegrei; Via Cerlone; Piazza Veniero; Piazzale Tecchio; Viale della Liberazione; Via Boezio (Luna Rossa).
Dipartimento Ambiente	Parco Scampia; Parco Fratelli de Filippo (Ponticelli); Parco Virgiliano (Posillipo); Parco Camaldoli; Parco Buglione (Arenella).